

66.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti di controllo e di indirizzo	1375	Missioni vevoli nella seduta del 4 ottobre 1994	1373
Atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 (Annunzio della trasmissione)	1375	Progetto di legge costituzionale n. 724-767-872-888-911-1006-1008:	
		(Articolo 1)	1355
		(Emendamenti ed articoli aggiuntivi)	1355
Atti e proposte di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	1374	Proposta di legge costituzionale (Annunzio) ..	1373
Corte costituzionale (Annunzio della trasmissione di atti)	1375	Proposte di legge:	
		(Adesione di deputati)	1373
Disegni di legge (Assegnazione a Commissioni in sede referente)	1374	(Annunzio)	1373

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROGETTO DI LEGGE COSTITUZIONALE: CALDERISI ED ALTRI; ADORNATO ED ALTRI; DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DEL GOVERNO; UGOLINI ED ALTRI; BASSANINI ED ALTRI; MASI ED ALTRI; MAZZONE ED ALTRI — MODIFICA DELL'ARTICOLO 122 DELLA COSTITUZIONE
(724-767-872-888-911-1006-1008)*

ARTICOLO 1 DEL PROGETTO DI LEGGE
NEL TESTO UNIFICATO DELLA COM-
MISSIONE

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 122
della Costituzione).*

1. L'articolo 122 della Costituzione è
sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Ogni regione adotta con
disposizioni statutarie, nel rispetto dei
principi fondamentali della Costituzione,
una propria organizzazione istituzionale.

Tali disposizioni statutarie sono sotto-
poste a *referendum* quando esso sia richie-
sto, entro tre mesi dalla loro approvazione,
da parte di un quinto dei consiglieri re-
gionali o di almeno un cinquantesimo
degli elettori o di centomila elettori della
regione. Le disposizioni sottoposte a *refe-
rendum* sono approvate se conseguono la
maggioranza dei voti validi.

Quando lo statuto prevede l'elezione a
suffragio universale e diretto del presi-
dente della regione il consiglio regionale
ne stabilisce le modalità di elezione con
legge approvata a maggioranza assoluta
dei consiglieri assegnati.

Ogni regione stabilisce le modalità di
elezione del consiglio regionale con legge
approvata a maggioranza assoluta dei con-
siglieri assegnati.

Qualora la regione non abbia adottato
le disposizioni di cui ai commi terzo e
quarto, si applicano le leggi della Repub-
blica *in materia*.

Il presidente della regione nomina e
revoca i componenti della giunta. Il con-
siglio elegge nel suo seno un presidente ed
un ufficio di presidenza per i propri lavori.

Le cariche di presidente della regione,
di componente della giunta e di consigliere
regionale sono incompatibili con quelle di
componente di una delle Camere o di un
altro consiglio regionale. La determina-
zione delle altre cause di incompatibilità e
di *ineleggibilità* è riservata alla legge della
Repubblica, salvo le incompatibilità fra
cariche in organi della regione che sono
stabilite con disposizioni statutarie.

I consiglieri regionali non possono es-
sere chiamati a rispondere delle opinioni
espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni. ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUN-
TIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL
PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO UNI-
FICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

All'articolo 1 premettere il seguente:

ART. 01.

(Elezione del presidente della regione).

1. Il presidente della regione è eletto a
suffragio universale e diretto.

1. 01. Mazzone, La Russa, Carrara,
Cola, Del Prete, Gissi, Falvo,
Nespoli.

Sopprimerlo.

1. 1.

Vigneri, Bassanini.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione).

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

* 1. 4. Mazzone, La Russa, Carrara, Cola, Del Prete, Gissi, Falvo, Nespoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica all'articolo 122 della Costituzione).

1. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

* 1. 5.

Vietti, Becchetti.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 122 è inserito il seguente:

« La regione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, può adottare con legge regionale un sistema di elezione degli organi della regione diverso da quello stabilito dalla legge della Repubblica ».

2. Il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dai seguenti:

« Il presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale.

Il Presidente della regione nomina e revoca gli assessori che insieme allo stesso Presidente costituiscono la Giunta regionale. L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di componente della Giunta ».

1. 68.

La Commissione.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Ogni regione adotta con disposizioni statutarie una propria organizzazione istituzionale, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione.

Tali disposizioni statutarie sono sottoposte a *referendum* quando esso sia richiesto, entro tre mesi dalla loro approvazione, da parte di un quinto dei consiglieri regionali o di almeno un cinquantesimo degli elettori della regione.

Le disposizioni sottoposte a *referendum* sono approvate se conseguono la maggioranza dei voti validi.

Ogni regione stabilisce, con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le modalità di elezione del consiglio regionale con esclusione dei sistemi uninominali maggioritari puri e garantendo in ogni caso una adeguata rappresentanza delle opposizioni.

Le cariche di presidente della regione, di componente della giunta e di consigliere regionale sono incompatibili con quelle di componente di una delle Camere o di un altro consiglio regionale. La determinazione delle altre cause di incompatibilità è

riservata alla legge della Repubblica, salvo le incompatibilità tra cariche in organi della regione che sono stabilite con disposizioni statutarie.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni ».

1. 2. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Modifica dell'articolo 122 della Costituzione).

1. L'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 122. — Il Presidente della regione è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente della regione nomina e revoca i componenti della giunta.

Con disposizioni statutarie, ogni regione adotta la propria forma di governo, anche in difformità con le norme di cui al primo comma, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione. Tali disposizioni sono sottoposte a referendum quando esso sia richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel *Bollettino ufficiale* della regione, da parte di un quinto dei consiglieri regionali o di un cinquantesimo degli elettori o di centomila elettori della regione. Le disposizioni sottoposte a referendum sono approvate se conseguono la maggioranza dei voti validi.

Con legge approvata dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti, ogni regione stabilisce le modalità di elezione del Presidente e del consiglio regionale.

Qualora la regione non abbia adottato le disposizioni di cui al comma precedente, si applicano le leggi della Repubblica in materia.

Non è immediatamente rieleggibile chi ha ricoperto la carica di Presidente della regione per due mandati consecutivi. Le cariche di Presidente della regione e di consigliere regionale sono incompatibili con quelle di componente di una delle Camere o di un altro consiglio regionale. La determinazione delle altre cause di incompatibilità e di ineleggibilità è riservata alla legge della Repubblica, salvo le incompatibilità fra cariche in organi della regione che sono stabilite con disposizioni statutarie.

Il consiglio elegge nel suo seno un Presidente ed un ufficio di presidenza per i propri lavori.

I consiglieri regionali, il Presidente della regione e i componenti della giunta non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

1. 3.

Vito.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Ogni regione adotta, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, la propria organizzazione istituzionale con disposizioni statutarie deliberate dal consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti ».

1. 64.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Ogni regione, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme della Costitu-

zione, adotta con disposizioni statutarie una propria organizzazione istituzionale ».

1. 6. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Ogni regione adotta una propria organizzazione istituzionale con disposizioni statutarie, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione ».

1. 7. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione ogni regione adotta con disposizioni statutarie una propria organizzazione istituzionale ».

1. 8. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei

Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il primo capoverso con il seguente:

« Ogni regione adotta con disposizioni statutarie, nel rispetto dei principi fondamentali e delle norme della Costituzione, una propria organizzazione istituzionale ».

1. 9. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Tali disposizioni statutarie con le seguenti: Le disposizioni statutarie di cui al primo comma.

1. 65.

La Commissione.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, dopo le parole: Tali disposizioni statutarie inserire le seguenti: sono approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati e.

1. 10.

Bassanini, Vigneri.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dalla loro approvazione con le seguenti: dalla loro pubblicazione.

1. 66.

La Commissione.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da parte di un quinto con le seguenti: da parte di un sesto.

1. 11. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: un cinquantesimo con le seguenti: un sessantesimo.

1. 12. Cossutta, Bielli, Crucianelli, Muzio, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Lenti, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, secondo capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di due o più consigli provinciali o comunali rappresentativi di almeno un terzo degli elettori della regione.

1. 13. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Al-

tea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, secondo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: dei voti validi con le seguenti: degli aventi diritto al voto.

1. 14.

Bassanini.

Al comma 1, secondo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove il Governo, nei quindici giorni dalla deliberazione consiliare, promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, il termine di tre mesi decorre dalla pubblicazione della decisione.

1. 67.

La Commissione.

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

Conseguentemente, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Ogni regione stabilisce le modalità di elezione dei propri organi con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

1. 15.

Vigneri.

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

Conseguentemente, al quarto capoverso, dopo le parole: consiglio regionale aggiungere le seguenti: e del presidente.

1. 16. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Al-

tea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sopprimere il terzo capoverso.

1. 17. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale e, nel suo seno, della giunta e del presidente della regione, con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Sino a che la regione non provveda si applicano le leggi della Repubblica in materia ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto capoverso.

1. 24. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De

Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale garantendo adeguata rappresentanza delle minoranze ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto capoverso.

1. 18. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali e le modalità di elezione degli organi della regione sono stabiliti con legge regionale, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi della personalità, libertà, segretezza ed uguaglianza del voto. La legge regionale assicura la scelta della maggioranza e del governo della regione e garantisce il diritto delle minoranze ad una adeguata rappresentanza ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

1. 19.

Vigneri, Bassanini.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali e le modalità di elezione degli organi della regione sono stabiliti con legge regionale, deliberata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi della personalità, libertà, segretezza ed uguaglianza del voto. La legge regionale può prevedere l'elezione diretta del presidente della regione collegata alla scelta elettorale della maggioranza del consiglio regionale ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

1. 20.

Vigneri, Bassanini.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale, della giunta e del Presidente della regione con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Sino a che la regione non provveda si applicano le leggi della Repubblica in materia ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto capoverso.

1. 23. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale e del Pre-

sidente della regione con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

1. 21. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Il consiglio regionale stabilisce la modalità di elezione del Presidente della regione con legge approvata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati ».

1. 22. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali e le modalità di elezione degli organi della regione sono stabiliti con legge regionale, deliberata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi della personalità, libertà, segretezza ed

uguaglianza del voto. La legge regionale assicura la scelta della maggioranza e del governo della regione e garantisce il diritto delle minoranze ad una adeguata rappresentanza ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

1. 26.

Vigneri, Bassanini.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Il numero dei consiglieri regionali e le modalità di elezione degli organi della regione sono stabiliti con legge regionale, deliberata con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi della personalità, libertà, segretezza ed uguaglianza del voto. La legge regionale può prevedere l'elezione diretta del presidente della regione, collegata alla scelta elettorale della maggioranza del consiglio regionale ».

Conseguentemente, sopprimere il quarto capoverso.

1. 25.

Vigneri, Bassanini.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

« Ogni regione stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale, della giunta e del Presidente della regione con legge approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati. Sino a che la regione non provveda si applicano le leggi della Repubblica in materia.

Conseguentemente, sopprimere il quarto, il quinto e il sesto capoverso.

1. 27. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci,

Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: Quando lo statuto prevede con le seguenti: Qualora le disposizioni statutarie prevedano.

1. 29. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: Quando lo statuto prevede con le seguenti: Qualora lo statuto preveda.

1. 28. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: Quando fino a: il consiglio regionale con le seguenti: Lo statuto pre-

vede l'elezione a suffragio universale e diretto del presidente della regione. Il consiglio.

1. 32.

Masi.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: del presidente della regione inserire le seguenti: , che deve essere indicato dalla lista o da un raggruppamento di liste.

1. 31. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: maggioranza assoluta con le seguenti: maggioranza dei due terzi.

1. 33. Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge regionale ap-

provata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione ».

1. 34. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Ogni regione, con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale con esclusione di sistemi uninominali maggioritari puri ».

1. 35. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il quarto capoverso con il seguente:

« Ogni regione, con legge approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, stabilisce le modalità di elezione del consiglio regionale, garantendo in ogni caso una adeguata rappresentanza delle minoranze ».

1. 36. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Al-

tea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo la parola: elezione inserire le seguenti: del presidente e.

1. 37. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: consiglio regionale inserire le seguenti: , del presidente e della Giunta.

1. 39. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, quarto capoverso, dopo le parole: del consiglio inserire le seguenti: e della giunta.

Conseguentemente, al sesto capoverso, sopprimere il primo periodo.

1. 38. Cossutta, Bielli, Crucianelli, Muzio, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Lenti, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole: maggioranza assoluta con le seguenti: maggioranza dei due terzi.

1. 40. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo una adeguata quota di rappresentanza proporzionale.

1. 41. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nel rispetto dei principi della libertà, personalità, segretezza ed uguaglianza del voto, della scelta della maggioranza e del governo regionale da parte degli elettori, e del diritto delle minoranze ad una adeguata rappresentanza.

1. 42.

Bassanini, Vigneri, Reale.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, va garantito l'equilibrio della rappresentanza, disponendo che nella formulazione delle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi.

1. 43.

Bassi Lagostena.

Al comma 1, quarto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le leggi della Repubblica definiscono criteri generali e comuni per la determinazione del numero dei consiglieri.

1. 44.

Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, quinto capoverso, sostituire le parole: ai commi terzo e con le seguenti: al comma.

1. 45.

Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti,

Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso inserire il seguente: Sono ineleggibili i proprietari o azionisti, che detengono più del dieci per cento delle azioni o quote, gli amministratori, i dirigenti di società concessionarie di reti televisive emittenti nel territorio della regione, di società che le controllino anche indirettamente e che siano ad esse collegate, nonché i proprietari o azionisti che detengano oltre il dieci per cento della azioni o quote, o gli amministratori di società editrici di giornali quotidiani nazionali o regionali, o di società che le controllino anche indirettamente, o che siano ad esse collegate, nonché i congiunti dei medesimi fino al terzo grado.

*** 1. 46.**

Vigneri, Bassanini.

Al comma 1, dopo il quinto capoverso inserire il seguente:

« Sono ineleggibili i proprietari o azionisti che detengono più del 10 per cento delle azioni o quote, gli amministratori, i dirigenti di società concessionarie di reti televisive emittenti nel territorio della regione, di società che le controllino anche indirettamente e che siano ad esse collegate, nonché i proprietari o azionisti, che detengano oltre i 10 per cento delle azioni o quote, e gli amministratori di società editrici di giornali quotidiani nazionali o regionali, o di società che le controllino anche indirettamente, o che siano ad esse collegate, nonché i congiunti dei medesimi fino al terzo grado ».

*** 1. 62.**

Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Al-

tea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: e revoca fino alla fine del capoverso con le seguenti: Il vicepresidente e.

1. 49. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il sesto capoverso con il seguente: Il presidente della regione propone i componenti della giunta che devono essere votati dal consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 47. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, sopprimere il primo periodo.

* 1. 50.

Vigneri.

Al comma 1, sesto capoverso, sopprimere il primo periodo.

- * 1. 51. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente: Il consiglio regionale elegge e revoca i componenti della giunta.

1. 48. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, secondo periodo, dopo le parole: Il consiglio elegge nel suo seno inserire le seguenti: con voto segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 52. Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti,

Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, secondo periodo, dopo le parole: un presidente inserire le seguenti: un vicepresidente.

- 1. 53.** Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con modalità tali da garantire la presenza di rappresentanti delle minoranze consiliari.

- 1. 54.** Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sesto capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ufficio di presidenza deve essere garantita la rappresentanza delle opposizioni consiliari.

- 1. 55.** Cossutta, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il settimo capoverso con il seguente:

« Le ineleggibilità e le incompatibilità fra cariche in organi della regione e cariche in altri organi dello Stato sono stabilite con disposizioni statutarie ».

- 1. 56.** Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, sostituire il settimo capoverso con il seguente:

« Le ineleggibilità e le incompatibilità fra cariche in organi della regione e cariche in altri organi dello Stato sono stabilite con legge della Repubblica ».

- 1. 57.** Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti,

notti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, settimo capoverso, primo periodo, dopo le parole: una delle due Camere inserire le seguenti: o del Parlamento Europeo.

- 1. 58.** Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, settimo capoverso, dopo il primo periodo inserire il seguente: Alle predette cariche sono ineleggibili gli amministratori di società editrici di giornali quotidiani diffusi nella regione e di società titolari di concessioni televisive nazionali o regionali, nonché coloro che abbiano il controllo delle predette società, anche indirettamente o congiuntamente con altri.

- 1. 59.** Bassanini, Vigneri, Chiaromonte.

Al comma 1, settimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: La determinazione inserire le seguenti: dei criteri riguardanti il numero dei consiglieri nonché.

- 1. 60.** Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

notti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Al comma 1, settimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole da: , salvo le incompatibilità fino alla fine del periodo.

- 1. 61.** Cossutta, Bielli, Moroni, Crucianelli, Muzio, Guerra, Bertinotti, Altea, Barzanti, Bellei Trenti, Boffardi, Boghetta, Bolognesi, Brunetti, Calvanese, Carazzi, Cocci, Commisso, De Angelis, De Murtas, Diliberto, Dorigo, Galdelli, Garavini, Giulietti, Grimaldi, Lenti, Luigi Marino, Nappi, Nardini, Pistone, Marco Rizzo, Saia, Sciacca, Scotto di Luzio, Valpiana, Vendola, Vignali, Voccoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

2. Le disposizioni statutarie di cui al primo e al secondo capoverso del comma 1 del presente articolo richiamate dal comma 2 dell'articolo 2 non sono soggette all'approvazione con legge della Repubblica.

- 1. 63.** Vigneri.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-bis.

1. L'articolo 121 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 121. — Sono organi della Regione: il consiglio regionale, il presidente e la giunta.

Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

Il presidente e la giunta costituiscono l'organo esecutivo della Regione.

Il presidente rappresenta la Regione; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi agli indirizzi e al coordinamento del Governo della Repubblica ».

1. 02.

La Commissione.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

ART. 1-ter.

1. L'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 126. — Il consiglio regionale può essere sciolto:

quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge;

quando non corrisponda all'invito del Governo di sostituire la giunta o il presidente, che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni;

per ragioni di sicurezza nazionale.

Qualora lo statuto della Regione preveda l'elezione diretta del presidente, questi può essere revocato per i motivi indicati nei capoversi primo e terzo del comma primo.

Lo scioglimento del consiglio è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica. Con la stessa procedura è disposta la revoca del presidente.

Con il decreto di scioglimento del consiglio e con il decreto di revoca del presidente viene nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale che indice le relative elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione della giunta e agli atti improrogabili da sottoporre alla ratifica dei nuovi organi ».

1. 03.

La Commissione.

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli
nella seduta del 4 ottobre 1994.**

Aloi, Aimone Prina, Anedda, Arata, Bonino, Vincenzo Bianchi, Biondi, Brugger, Burani Procaccini, Casini, Conte, Comino, Costa, D'Onofrio, Fassino, Fiori, Floresta, Gasparri, Gnutti, Latronico, Li Calzi, Lo Jucco, Lo Porto, Marano, Maroni, Martino, Matteoli, Mattina, Mazzetto, Meo Zilio, Mirone, Mitolo, Parisi, Parlato, Polli, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Rontondi, Scarpa Bonazza Buora, Segni, Sgarbi, Teso, Trevisanato.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 3 ottobre 1994 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

PAISSAN ed altri: « Nuovo ordinamento del sistema delle comunicazioni e istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni » (1373);

DE MURTAS ed altri: « Norme concernenti l'apertura e la gestione delle palestre e dei centri sportivi privati » (1374);

DE MURTAS ed altri: « Norme per l'organizzazione e l'ordinamento dello sport » (1375);

DE MURTAS ed altri: « Norme in materia di rapporto tra società sportive ed atleti di età inferiore a sedici anni » (1376);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione degli articoli 341 e 344 del codice penale in

materia di oltraggio a un pubblico ufficiale e oltraggio a un pubblico impiegato » (1377);

SIMEONE ed altri: « Abrogazione dell'articolo 924 del codice civile in materia di proprietà di sciami di api » (1378);

SIMEONE ed altri: « Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione delle prove da parte del giudice » (1379).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale**

In data 3 ottobre 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale dal deputato:

CORLEONE: « Modifica dell'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza » (1372).

Sarà stampata e distribuita.

**Adesione di deputati
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge TARADASH ed altri: « Nuovo ordinamento della professione giornalistica e istituzione della carta d'identità professionale del giornalista » (1313)(annunziata nella seduta del 27 settembre 1994) è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati COLOMBINI, COVA e GARRA.

**Assegnazione di disegni di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti disegni di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

« Introduzione della preselezione informatica nel concorso notarile » (1288) (*Parere della I e della V Commissione*);

alla III Commissione (Esteri):

S. 545. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992 » (*approvato dal Senato*) (1330) (*Parere della I, della IV, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*);

S. 547. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Ungheria, fatto a Budapest il 6 luglio 1991 » (*approvato dal Senato*) (1331) (*Parere della I, della IV, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione*).

**Assegnazione di atti e proposte di atti
normativi comunitari a Commissioni.**

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 15 settembre 1994 (da L 227 a L 240 e da C 245 a C 258), sono stati pubblicati i seguenti atti e proposte di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla IX Commissione (Trasporti):

COM(94)308 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce le condizioni di accesso a talune zone e risorse di pesca comunitarie;

COM(94)309 — Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modificazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca;

alla X Commissione (Attività produttive):

DIRETTIVA 94/34/CE — Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

DIRETTIVA 94/35/CE — Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

DIRETTIVA 94/36/CE — Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari;

DIRETTIVA 94/43/CE — Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato XVI della direttiva 94/414/CE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

alla XII Commissione (Affari sociali):

DIRETTIVA 94/34/CE — Direttiva 94/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, che modifica la direttiva 89/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano;

DIRETTIVA 94/35/CE — Direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

DIRETTIVA 94/36/CE — Direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari;

DIRETTIVA 94/43/CE — Direttiva 94/43/CE del Consiglio, del 27 luglio 1994, che definisce l'allegato XVI della direttiva 94/414/CE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

Annunzio della trasmissione di atti di un procedimento penale ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, e dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535.

Con ordinanza del 26 settembre 1994, pervenuta alla Camera il 4 ottobre, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535 — affinché la Camera dichiari se i fatti per i quali si procede concernano o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del

Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni — gli atti di un procedimento penale iniziato nei confronti dell'onorevole Publio FIORI per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui agli articoli 81, capoverso e 595 dello stesso codice (diffamazione col mezzo della stampa, continuata) (doc. IV-ter, n. 9).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

Nel mese di settembre 1994 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono depositati negli uffici del Segretario generale a disposizione dei deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

